

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 3/2021

La nona salvaguardia per i lavoratori esodati

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

La nona salvaguardia per i lavoratori esodati

La [legge 30 dicembre 2020 n° 278](#) (legge di bilancio per l'anno 2021) all'art. 1 comma 160 introduce la nona salvaguardia per quei lavoratori che pur trovandosi in particolari situazioni si erano visti bloccare l'accesso alla pensione dalla "cosiddetta" riforma Fornero.

La nona salvaguardia interesserà 2.400 lavoratori.

E' importante ricordare che la richiesta di salvaguardia andrà inoltrata, a pena di decadenza dal diritto, entro il 2 marzo 2021 all'INPS o alle direzioni provinciali del lavoro a seconda dei casi.

Con quest'ultima salvaguardia siamo arrivati a più di 180.000 lavoratori interessati.

Nota di colore

Il governo tecnico di Monti aveva previsto, all'inizio, che con 65.000 salvaguardati si sarebbe risolto il problema...questo per dire cosa valga un Governo di tecnici di cui oggi si auspica il ritorno!

La nona salvaguardia per i lavoratori esodati

L'articolo 1 comma 346 della legge 30 dicembre 2020 n° 278 autorizza l' applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (Legge Fornero) - ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 dell' articolo in esame, le salvaguardie ivi indicate-, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante.

L'INPS provvede al monitoraggio delle predette domande di pensionamento provvedendo a renderne noti gli esiti pubblicamente nel proprio sito internet), verificando il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, non prendendo in esame ulteriori domande di pensionamento in caso di possibile superamento di detto limite.

Requisiti e condizioni per l'accesso alla IX salvaguardia (art. 1, commi 395 e seguenti Legge di bilancio 2021)

Data di maturazione della decorrenza di pensione

Per tutti i soggetti interessati la maturazione della decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 gennaio 2022 comprensiva della finestra mobile

Finestre:

- 12 mesi per lavoratori dipendenti (solo CTB da lavoro dipendente)
- 18 mesi per lavoratori autonomi (utilizzo di CTB da lavoro autonomo)
- 15 mesi lavoratori dipendenti con 2080 c. s. pari a 40 anni
- 21 mesi per lavoratori autonomi con 2080 contributi settimanali- 40 anni.

Presentazione istanze

La presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di **sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 2 marzo 2021)** si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti. Gli autorizzati ai versamenti volontari all'INPS, gli altri alle direzioni territoriali del Ministero del lavoro.

Si veda al proposito [Messaggio INPS n° 195 del 18/01/2021](#) e [circ. INPS n° 11/2017](#).

Tabella dei lavoratori interessati

Lavoratori interessati	Condizioni richieste
<u>Prosecutori volontari</u>	a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato b) Lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, ancorché' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
<u>Cessati dal servizio</u>	a) Soggetti il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. b) Soggetti il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. c) Soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
<u>Congedo per assistenza a disabili</u>	Lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave
<u>Lavoratori a tempo determinato</u>	Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali .



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"